

## Capitolo 1

# L'Amministrazione dei beni librari

### 1. LA DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI E IL DIRITTO D'AUTORE

Al vertice dell'Amministrazione dei beni librari si pone la **Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore**, la quale figura fra gli uffici dirigenziali centrali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) ed è competente in materia di:

- biblioteche pubbliche statali;
- servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- Istituti culturali;
- promozione del libro e della lettura;
- proprietà letteraria e diritto d'autore, incluse le funzioni di vigilanza sulla SIAE (Società italiana autori ed editori), ferme restando le competenze spettanti al «Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore» (di cui all'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni), operante presso la Direzione stessa in qualità di organo consultivo centrale.

La Direzione, articolata in **otto uffici dirigenziali di livello non generale**, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, svolge, altresì, funzioni di coordinamento e di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.

Essa costituisce centro di responsabilità amministrativa ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

In base all'art. 10 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante il *Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, al **Direttore generale** per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore **spettano i seguenti compiti**:

- esprimere il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale;
- autorizzare gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
- autorizzare il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero;
- elaborare programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
- dichiarare il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi;
- esprimere la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali riguardanti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
- irrogare le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal D.Lgs. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;
- incentivare l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
- promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- incentivare, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
- provvedere allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche ammini-

- strative e contabili, nonché ad ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari;
- adottare i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione;
- adottare i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;
- decidere, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Come specificato nell'Allegato 3 del D.M. MiBAC 20 luglio 2009 sull'*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero*, presso la Direzione operano i seguenti tre Servizi:

**Servizio I - Affari generali, programmazione, bilancio e personale;**

**Servizio II - Patrimonio bibliografico e Istituti culturali;**

**Servizio III - Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE.**

L'espansione del Servizio bibliotecario nazionale (SBN), il rafforzamento della politica degli acquisti e della promozione culturale attraverso attività informative, espositive e seminariali, la ristrutturazione edilizia e funzionale degli edifici che ospitano biblioteche sono solo alcuni dei principali campi d'intervento della Direzione, la quale è attiva anche nel settore editoriale, dove cura, fra le altre pubblicazioni, l'*Annuario delle biblioteche italiane* e la rivista «Accademie e biblioteche d'Italia». Da segnalare, altresì, la valorizzazione culturale sia dell'opera *omnia* delle maggiori personalità che operano nei vari campi della cultura (tramite le **Edizioni nazionali**), sia delle più importanti ricorrenze (per mezzo dei **Comitati nazionali celebrativi**).

Così come fa capo alla Direzione in oggetto anche il portale «Internet culturale» ([www.internetculturale.it](http://www.internetculturale.it)), da intendersi come il risultato del primo anno di realizzazione del progetto denominato *La biblioteca digitale italiana e il network turistico culturale (BDI&NTC)*, approvato e cofinanziato dal Comitato dei ministri per la Società dell'informazione nel marzo del 2003. Frutto di un ampio programma che rientra fra le attività promosse dalla Direzione per valorizzare, attraverso l'uso delle più avanzate tecnologie informatiche e telematiche, il patrimonio culturale posseduto dalle biblioteche pubbliche statali e dagli istituti culturali, il portale da un lato offre un sistema di accesso integrato alle risorse tradizionali e digitali delle biblioteche, degli archivi e delle altre istituzioni culturali italiane (tra cui la consultazione dei cataloghi della rete del SBN, con un'offerta di circa 15 milioni di notizie bibliografiche e oltre 2 milioni di documenti digitali), dall'altro promuove e valorizza la conoscenza e la fruibilità del patrimonio turistico-culturale a livello sia nazionale che internazionale.

## 2. IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

Nel MiBAC operano sette comitati tecnico-scientifici in qualità di organi consultivi, fra i quali anche il **Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali**, il quale può:

- avanzare proposte, per la materia di propria competenza, in ordine alla definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
- esprimere pareri (a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei direttori regionali che presentano richiesta tramite i direttori generali centrali competenti) e avanzare proposte in merito a metodologie e criteri di intervento concernenti la conservazione dei beni culturali e paesaggistici;
- esprimere, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti, pareri relativi all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti (come le acquisizioni e gli atti ablatori);
- esprimere pareri in merito ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli artt. 16, 47, 69 e 128 del D.Lgs. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*);
- esprimere pareri su qualunque altra questione di carattere tecnico-scientifico ad esso sottoposta.

**Fanno parte del Comitato:**

- un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'Amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del Comitato stesso;
- due esperti di chiara fama in materie concernenti la sfera di competenza del Comitato, designati dal Ministro, uno dei quali costituito da un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali;
- un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

Il Comitato elegge a maggioranza, fra i propri componenti, il presidente e il vice presidente, garantendo, però, che non siano espressione della medesima categoria fra quelle appena elencate. Qualora nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diventa presidente il componente del Comitato prioritariamente designato dal Ministro. Il presidente del Comitato figura poi tra i componenti del principale organo consultivo a carattere tecnico-scientifico del MiBAC: il *Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*.

Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Comitato sono garantite dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore.

Il Comitato **resta in carica per tre anni**, ma prima che scada il mandato è tenuto a presentare una relazione sulle attività svolte al titolare del dicastero per i beni e le attività culturali, che a sua volta la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di esprimere una valutazione congiunta sulla perdurante utilità dell'organo e dunque sull'eventuale proroga della sua durata (comunque non superiore a tre anni), da adottarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

I **componenti del Comitato**, che restano in carica per l'intera durata dell'organo e sono suscettibili di un'unica riconferma nel caso in cui venga prorogato il mandato dello stesso, **non possono:**

- esercitare le attività imprenditoriali di cui all'art. 2195 del Codice civile (1) quando esse siano attinenti a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgano le suddette attività;
- essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero;
- essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Ministero;
- assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, sia soggetto a parere del Comitato di cui essi fanno parte.

**3. L'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE**

L'ICCU, **Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche**, è uno degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e afferisce direttamente alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore. Si tratta di un istituto centrale che venne creato nel 1975, contestualmente all'organizzazione dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali, suben-

(1) Il testo dell'articolo in questione è il seguente:

«Art. 2195 (*Imprenditori soggetti a registrazione*). — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2. un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
3. un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4. un'attività bancaria o assicurativa;
5. altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».

trando al Centro nazionale per il catalogo unico, che a sua volta era stato istituito, nel 1951, con il compito di catalogare l'intero patrimonio bibliografico nazionale.

Compito dell'Istituto, la cui direzione è affidata a un dirigente bibliotecario, è quello di incentivare ed elaborare, con competenza sull'intero territorio nazionale, programmi riguardanti studi, ricerche e iniziative scientifiche in materia di **catalogazione, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio bibliografico e documentario** custodito nelle biblioteche statali e in quelle di altri enti pubblici e privati italiani, provvedendo, in particolare, a:

- coordinare, promuovere e gestire: il catalogo *on line* e la rete del SBN (Servizio bibliotecario nazionale); i servizi di prestito interbibliotecario e fornitura documenti; i *data base* nazionali concernenti il censimento dei manoscritti e la loro bibliografia, il censimento e la bibliografia del libro antico e l'*Anagrafe delle biblioteche italiane*;
- gestire i procedimenti di conformità al SBN degli applicativi di gestione delle biblioteche;
- promuovere e coordinare l'elaborazione di norme nazionali, diffondendo, nel contempo, norme e standard internazionali, allo scopo di assicurare l'uniformità del catalogo e la produzione di strumenti bibliografici di controllo;
- partecipare, in ambito internazionale, alla produzione e all'aggiornamento di norme e formati bibliografici.

Compete all'Istituto, altresì, la messa a punto di standard e linee guida attinenti alla strutturazione digitalizzata del patrimonio bibliografico e documentario nelle fasi di archiviazione, gestione, conservazione e accesso alle risorse digitali, facendosi carico, a tale riguardo, anche del coordinamento e del monitoraggio dei relativi progetti promossi, in sede ministeriale, dalla Direzione generale competente.

L'ICCU fornisce, in concreto, informazioni utili per reperire documenti italiani e stranieri, utilizzando le risorse di rete e i cataloghi raccolti e consultabili presso l'Istituto stesso; pubblica guide e manuali di catalogazione, a cui si aggiungono ulteriori strumenti bibliografici a carattere sia scientifico che d'informazione generale (tra cui la serie relativa alle *Edizioni italiane del XVI secolo* e il *Catalogo delle biblioteche d'Italia*); indirizza, produce, adatta alla realtà italiana e diffonde le norme standard per la catalogazione delle diverse tipologie di materiali (dai manoscritti ai documenti multimediali) e svolge attività didattica nei settori di propria competenza. È a cura dell'ICCU, infine, la pubblicazione di «DigItalia - Rivista del digitale nei beni culturali», edita con una periodicità di due numeri all'anno e accessibile *on line* a partire dal giugno 2006, così come sono visibili sul sito dell'Istituto i documenti, le linee guida e le informazioni riguardanti i progetti della **Biblioteca digitale italiana (BDI)**, nata con lo scopo di realizzare un programma nazionale per la promozione e il coordinamento delle attività di digitalizzazione del patrimonio bibliografico italiano.

Sulla base dell'attuale organizzazione interna, regolamentata dal Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, l'ICCU si articola, per lo svolgimento delle proprie funzioni, in un *Servizio amministrativo*, un *Servizio di promozione culturale* (che cura la stampa delle pubblicazioni e la diffusione periodica delle informazioni tecnico-scientifiche, nonché l'organizzazione e la promozione di seminari e convegni) e sei *Aree di attività*, di seguito elencate:

1. Area per l'elaborazione e la diffusione di standard e norme catalografiche e per la didattica;
2. Area per lo sviluppo e il coordinamento del catalogo e della rete del SBN;
3. Area per l'accesso alle informazioni bibliografiche e per l'*Anagrafe delle biblioteche italiane*;
4. Area per lo sviluppo dei servizi di digitalizzazione e per l'accesso ai documenti;
5. Area per la bibliografia, la catalogazione e il censimento del libro antico;
6. Area per la bibliografia, la catalogazione e il censimento dei manoscritti.

In seno all'ICCU operano, altresì, i seguenti organi:

- un **Consiglio scientifico**, che svolge funzioni consultive sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza dell'Istituto;
- un **Comitato di gestione**, il quale partecipa all'elaborazione delle attività di programmazione e svolge funzioni di verifica sull'attuazione dei programmi, provvedendo, in particolare, a: gestire le somme assegnate all'Istituto, incluse quelle derivanti da proventi esterni; proporre

il piano di spesa annuale e pluriennale degli interventi ordinari e straordinari di competenza dell'ICCU; deliberare il programma annuale e verificarne la compatibilità finanziaria; approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo; esprimersi su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal direttore dell'Istituto.

#### 4. L'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI E AUDIOVISIVI

L'ICBSA, Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, è uno degli uffici dirigenziali di livello non generale del MiBAC e afferisce direttamente alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g) del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 (contenente il *Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*), l'Istituto, la cui direzione è affidata a un dirigente bibliotecario, è **subentrato alla Discoteca di Stato**, che dunque ha provveduto a trasferire all'ICBSA le relative competenze, il personale, le risorse finanziarie e strumentali, nonché le attrezzature e il materiale tecnico e documentario.

Pur essendo stata istituita, nel 1928, con il compito di «*raccogliere e conservare, per le future generazioni, la viva voce dei cittadini italiani che in tutti i campi abbiano illustrato la patria e se ne siano resi benemeriti*», fu solo nel 1939 che alla suddetta Discoteca venne ufficialmente attribuita, in maniera definitiva, la funzione di «*archivio sonoro nazionale*», deputato a raccogliere, mediante il deposito legale, la produzione discografica realizzata e distribuita in Italia. Nel 1975, contestualmente all'organizzazione dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali, venne poi stabilmente inserita nel novero delle istituzioni incaricate di conservare e documentare la ricchezza culturale dell'Italia, con particolare riferimento alle funzioni concernenti l'acquisizione, la documentazione, la conservazione e la divulgazione dell'intero patrimonio sonoro nazionale (sia edito che inedito) e delle fonti orali della storia e della cultura italiana, nonché della produzione internazionale di particolare interesse e rilevanza.

Fra rulli di cera, dischi, nastri, compact disc e video, nell'Istituto sono conservati circa **200.000 supporti**, peraltro destinati certamente ad aumentare in virtù del deposito legale attuato in collaborazione con le case discografiche, così da garantire, nel contempo, il costante incremento delle collezioni storiche e l'aggiornamento delle raccolte. Nel solo *Archivio nazionale del disco* si contano oltre 190.000 supporti sonori (di cui quasi 35.000 a 78 giri), mentre nella nastroteca, composta da registrazioni in gran parte inedite, spiccano le sezioni delle *Voci storiche* e del *Teatro italiano*, ma soprattutto l'*Archivio etnico linguistico-musicale*, con più di 25.000 supporti, realizzati, nel corso degli anni, mediante campagne sistematiche di rilevazione. A partire dal 1997 è stata inoltre avviata la costituzione del *DanzaInVideo - Archivio video nazionale della danza e del balletto*, in cui si raccolgono documenti storici e contemporanei sia italiani che stranieri.

Al patrimonio fin qui descritto si aggiungono una collezione di strumenti di riproduzione del suono e una biblioteca, la quale possiede circa 6.000 volumi e 50 periodici in corso, oltre che cataloghi di case discografiche italiane e straniere dal 1930 ad oggi e repertori per la discografia e la storia del disco nazionali e internazionali, anche su CD-ROM. Senza dimenticare, altresì, che nell'ambito dell'Istituto opera pure il **Museo dell'audiovisivo**, istituito nel 1999 con il compito di «*raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate*» (art. 1, comma 3, L. 237/1999).

Compito dell'ICBSA, che è anche destinatario del deposito legale, come previsto dalla normativa in materia, è quello di svolgere, con valenza sull'intero territorio nazionale, attività di documentazione, valorizzazione, restauro, conservazione, ricerca e consulenza relativamente ai documenti sonori e audiovisivi appartenenti sia allo Stato e ad altri enti pubblici (anche non territoriali), sia alle persone giuridiche private senza fine di lucro.

Più in particolare, l'Istituto, come specificato nel Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, **esplica le seguenti funzioni:**

- svolge attività per la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fornisce i servizi di fruizione dello stesso anche attraverso la rete del SBN;
- svolge attività funzionali alla collaborazione e alla partecipazione a programmi europei per la conservazione, la valorizzazione e la fruibilità del suddetto patrimonio;
- promuove e coordina iniziative concernenti la catalogazione, la valorizzazione, la fruizione e la conservazione della documentazione audiovisiva cooperando con organismi di ricerca italiani e internazionali;
- corrisponde con istituti ed enti di studio e di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali, con particolare riferimento alle tecnologie e alle tecniche settoriali;
- promuove e coordina progetti e attività per lo sviluppo della cooperazione tra gli archivi audiovisivi pubblici e privati italiani anche in accordo con le istanze locali, finalizzate ad iniziative di censimento, inventariazione, catalogazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio audiovisivo;
- raccoglie, conserva e rende fruibile la memoria delle tradizioni popolari, nonché della società, della cultura e della lingua italiana, anche attraverso l'acquisizione di registrazioni audiovisive;
- promuove e coordina le attività di catalogazione, documentazione, trattamento digitale dei beni sonori e audiovisivi conservati in archivi e biblioteche pubbliche, curandone, altresì, l'unificazione dei metodi di catalogazione, documentazione, valorizzazione e trattamento digitale;
- promuove la diffusione degli standard (catalogazione, conservazione, digitalizzazione etc.) e partecipa alle attività per la produzione degli standard medesimi;
- svolge attività di formazione degli operatori del settore, collaborando sia con enti pubblici e privati, sia con le università;
- pubblica e cura la diffusione dell'*Archivio nazionale dei beni audiovisivi*;
- promuove la diffusione della conoscenza del patrimonio audiovisivo nazionale;
- promuove e coordina attività per lo sviluppo della cooperazione tra gli archivi audiovisivi anche in accordo con le istanze locali, con il riconoscimento delle reciproche competenze, finalizzate ad iniziative di censimento, inventariazione e catalogazione anche attraverso il ricorso ai servizi di rete;
- raccoglie, elabora e diffonde la documentazione riguardante il patrimonio audiovisivo nazionale in ordine ad una sua migliore conoscenza, tutela e fruizione attraverso studi e pubblicazioni;
- provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del cospicuo patrimonio derivatogli dalla Discoteca di Stato, fornendo i corrispettivi servizi di accesso e di informazione anche presso la sede del Museo dell'audiovisivo;
- collabora con la RAI - Radiotelevisione Italiana e con gli enti radiotelevisivi allo scopo di un reciproco scambio di informazioni e di competenze in merito ai rispettivi patrimoni di registrazioni audiovisive, in modo da garantire sia una più efficace conservazione e gestione dei documenti, sia una migliore conoscenza degli stessi;
- agisce nel settore della conservazione dei supporti e del restauro sonoro di documenti sonori e audiovisivi, con particolare riferimento a quelli rari e di pregio, a scopo di studio e con l'ausilio di strumenti sperimentali, collaborando, a tal fine, con istituti di ricerca italiani e stranieri;
- presta consulenza e assistenza tecnico-scientifica agli organi periferici del MiBAC e ad istituti pubblici e privati.

Inoltre, l'Istituto può anche esplicitare la propria attività sia a favore di enti pubblici stranieri (in seguito a specifiche convenzioni), sia su beni sonori e audiovisivi di proprietà privata (sulla base di appositi accordi), purché questi abbiano un eccezionale valore storico-documentario, o

comunque rivestano un rilievo significativo in ordine all'attività di ricerca tecnico-scientifica. Senza dimenticare, altresì, la possibilità di svolgere attività di aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici operanti nel settore del restauro e della conservazione dei beni audiovisivi, tramite convenzioni con gli enti pubblici di appartenenza (con la precisazione che tale attività può essere espletata pure, su espressa richiesta, a favore di privati).

Come si evince dal succitato decreto del 7 ottobre 2008, l'ICBSA è organizzato in *Aree operative* composte da *Laboratori e Servizi*, articolandosi secondo la seguente struttura:

- *Direzione*;
- *Area direzione* (servizi di segreteria, archivio e protocollo, relazioni sindacali, rapporti istituzionali, pubbliche relazioni, informazione scientifica e pubblicazioni, programmi internazionali);
- *Area amministrazione* (servizi: amministrativo, risorse umane, consegnatario, sicurezza);
- *Area collezioni* (servizi: acquisizioni, deposito legale, archivio nazionale dell'audiovisivo, catalogazione, sviluppo e controllo catalografico, metodologie della formazione, didattica, biblioteca);
- *Area conservazione* (laboratori: restauro fisico, supporti e conservazione);
- *Area TIC* («Tecnologia, informazione e comunicazione»: servizi di rete, banche dati e archivi digitali, sito web);
- *Area servizi e relazioni con il pubblico* (URP, servizi al pubblico, servizi aggiuntivi, manifestazioni culturali);
- *Area tecnica* (laboratori: riprese dal vivo, misure elettroniche, restauro elettronico, servizi di ascolto);
- *Area Museo dell'audiovisivo* (servizio del MAV).

Anche in seno all'ICBSA operano un **Consiglio scientifico** e un **Comitato di gestione**, incaricati di espletare le stesse funzioni e attività già descritte a proposito dei medesimi organi operanti nell'ICCU (cfr. par. precedente).

## 5. LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

La **BNCR, Biblioteca nazionale centrale di Roma**, la cui direzione è affidata a un dirigente bibliotecario, è ufficio dirigenziale di livello non generale del MiBAC, afferisce alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore e rientra fra gli istituti ministeriali dotati di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile).

Nella struttura della Biblioteca figurano:

- il **Consiglio di amministrazione**, il quale, oltre a determinare e programmare le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici coerentemente con le direttive generali del Ministro e con gli atti di indirizzo, delibera il programma di attività annuale e pluriennale della Biblioteca e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione, approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal direttore dell'istituto;
- il **Collegio dei revisori dei conti**, incaricato di svolgere le attività concernenti il controllo di regolarità amministrativo-contabile;
- il **Consiglio scientifico**, che a sua volta, oltre a svolgere una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza dell'istituto, formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività dell'istituto stesso e per il migliore svolgimento delle corrispettive funzioni, valutando, altresì, lo specifico apporto delle attività della Biblioteca a livello nazionale e internazionale, anche mediante la predisposizione di apposite relazioni annuali di valutazione.

Come specificato nel Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, la BNCR, «*quale istituto preposto alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della nazione*», esplica i seguenti **compiti istituzionali**:

- raccoglie, in ordine ad esigenze di documentazione, tutela e valorizzazione della produzione editoriale italiana, i documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico su qualunque supporto realizzati (incluse le reti informatiche) e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale in base a quanto disposto dalla normativa in materia;
- accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche mediante gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonché attraverso lo scambio o il deposito dei documenti;

- acquisisce e documenta la produzione estera in lingua italiana, la produzione straniera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale;
- documenta la cultura delle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio nazionale, attraverso acquisti dei documenti o accordi di deposito con editori e istituzioni bibliotecarie o culturali;
- acquisisce le pubblicazioni atte a documentare i contenuti più rappresentativi delle culture straniere;
- pubblica il *Bollettino delle opere moderne straniere* (BOMS), acquisite dalle biblioteche statali;
- cataloga e rende disponibile al pubblico il proprio patrimonio bibliografico;
- collabora al potenziamento del sistema bibliotecario italiano e allo sviluppo del SBN d'intesa con l'ICCU e con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, mediante politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione;
- assicura la disponibilità e la circolazione dei documenti a livello nazionale e internazionale, in regime di reciprocità con altre istituzioni, tramite il prestito o la riproduzione dei documenti;
- promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura tramite pubblicazioni, mostre, convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale;
- garantisce la valorizzazione del proprio patrimonio culturale mediante la gestione in forma diretta o indiretta, ricorrendo anche alla stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché ad accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
- incentiva la cooperazione internazionale partecipando ad organismi, progetti e convegni;
- promuove e organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attività di formazione nel contesto delle discipline biblioteconomiche e delle funzioni istituzionali;
- presta attività di consulenza scientifica ad organismi pubblici e privati servendosi delle professionalità e delle tecnologie di cui dispone.

## 6. LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

La **BNCF, Biblioteca nazionale centrale di Firenze**, la cui direzione è affidata a un dirigente bibliotecario, è ufficio dirigenziale di livello non generale del MiBAC, afferisce alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore e rientra fra gli istituti ministeriali dotati di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile).

Anche la struttura di questo istituto si compone di un **Consiglio di amministrazione**, un **Collegio dei revisori dei conti** e un **Consiglio scientifico**, incaricati di espletare le stesse funzioni e attività già descritte a proposito dei medesimi organi operanti nella Biblioteca nazionale centrale di Roma (cfr. par. precedente).

Come specificato nel Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, la BNCF, «*quale istituto preposto alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della nazione, al fine di favorire, con la trasmissione della conoscenza, il progresso della comunità*», esplica i seguenti compiti istituzionali:

- raccoglie, ai fini della composizione dell'archivio nazionale della produzione editoriale italiana, i documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico su qualunque supporto realizzati (comprese le reti informatiche) e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale ai sensi della vigente normativa in materia;
- accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche mediante gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonché tramite scambio o deposito dei documenti;
- acquisisce e documenta, in continuità con le proprie raccolte, la produzione straniera in lingua italiana, la produzione estera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale;
- realizza i servizi bibliografici nazionali tramite la produzione, il coordinamento e la diffusione della *Bibliografia nazionale italiana* (BNI) nelle sue diverse serie, in conformità con gli standard e i programmi internazionali;

- conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, attuando politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione;
- effettua ricerche e studi e attua le procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali;
- cataloga e promuove la conoscenza e la fruizione del proprio patrimonio bibliografico;
- promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura tramite pubblicazioni, rassegne, mostre e convegni sia nazionali che internazionali;
- garantisce la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, stipulando anche accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
- produce gli strumenti nazionali concernenti la catalogazione semantica e svolge attività di ricerca e sperimentazione delle tecniche finalizzate al miglioramento dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- collabora al potenziamento del sistema bibliotecario italiano, con particolare riferimento allo sviluppo del SBN, d'intesa con l'ICCU e con la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- sviluppa la cooperazione internazionale, anche partecipando ad organismi, progetti e convegni;
- promuove e organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attività di formazione nel settore delle discipline biblioteconomiche e delle funzioni istituzionali;
- presta attività di consulenza scientifica ad organismi pubblici e privati tramite le professionalità e le tecnologie di cui dispone.

## 7. IL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

### A) Istituzione e funzioni

Frutto del Protocollo d'Intesa che nel 2006 aveva visto confrontarsi enti e istituzioni statali e locali, associazioni di categoria e attori vari del mondo del libro, il **Centro per il libro e la lettura (CLL)** (da qui in avanti: Centro) venne istituito a seguito della riforma del MiBAC emanata con il **D.P.R. n. 233 del 2007**, per poi essere riconfermato nella successiva riorganizzazione del MiBAC (**D.P.R. n. 91 del 2 luglio 2009**), finché con il **D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2010** è stato ufficializzato anche l'apposito *Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

Il Centro ha sede a Roma, afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore e gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile. Preposto al Centro è un dirigente denominato «**Direttore**», il quale è responsabile dell'attività del CLL e del conseguimento degli obiettivi, adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa e coordina le attività del Centro stesso.

Il terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. 34/2010 precisa che il CLL provvede al conseguimento dei fini istituzionali «*con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali, incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali*». In particolare, il CLL «*può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza*», con l'ulteriore facoltà, precisata al comma quarto del suddetto art. 1, di poter istituire borse di studio e di ricerca.

Come chiarisce l'art. 2 del D.P.R. 34/2010, compito istituzionale del Centro è quello di **attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero**, collaborando, nello svolgimento di tali mansioni, con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati operanti nella «*filiera del libro*».

Il Centro, in particolare:

- promuove l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, orientati soprattutto a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
- incentiva, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica concernenti le materie d'insegnamento, tramite appositi programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- sostiene, anche mediante iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
- promuove e realizza, in cooperazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica, Internet, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica nei riguardi dei prodotti editoriali e della lettura;
- promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli ambiti di relativa competenza, adeguate politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero, predisponendo una pianificazione pluriennale delle strategie di intervento in materia di partecipazione alle Fiere internazionali del libro e di sostegno alle traduzioni, anche in esecuzione di appositi accordi culturali, nonché attraverso un piano annuale di intervento da predisporre entro il 30 aprile di ogni anno;
- promuove e organizza manifestazioni ed eventi, sia in Italia che all'estero, tesi a diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale, organizzando, in particolare, un'annuale campagna nazionale di promozione della lettura (sentita anche la Conferenza unificata e in collaborazione con i soggetti legati alla filiera del libro);
- sostiene, anche col supporto dell'Osservatorio del libro e della lettura (di cui si dirà dopo), le attività di diffusione del libro e della lettura, di coordinamento e di sostegno delle iniziative promosse dalle biblioteche, dalle scuole e dalle istituzioni pubbliche e private, specialmente quelle rivolte ai giovani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della gioventù), con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- supporta, pure in questo caso con l'intervento dell'Osservatorio del libro e della lettura, le iniziative indispensabili per potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, agevolandone, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della gioventù), il raccordo sul territorio con tutte le altre istituzioni interessate alla promozione della lettura tra ragazzi, anche mediante l'utilizzo di procedure tecnologiche informatiche e telematiche;
- implementa le politiche riguardanti la diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento alle attività espletate dalle librerie e dalle biblioteche, anche tramite il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, riservando particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

## B) Gli organi

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 34/2010, sono organi del CLL quelli di seguito elencati.

- **Il Presidente:** scelto dal titolare del MiBAC tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in rapporto ai compiti istituzionali del CLL, ha la rappresentanza del Centro stesso nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione (stabilendone l'ordine del giorno) e si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, delle attività di studio e ricerca dell'Osservatorio del libro e della lettura. Resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
- **Il Consiglio di Amministrazione:** delibera sia il programma di attività annuale e pluriennale del CLL, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione, sia il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo, esprimendosi, altresì, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente o dal Direttore del Centro. Inoltre, adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in base al programma delle attività proposto dal Consiglio scientifico (vedi dopo), coerentemente con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro.

I suoi componenti sono:

- a) il Presidente del CLL, che lo presiede;
- b) il Direttore del CLL;
- c) il funzionario preposto al servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e bilancio, con funzioni di segretario;
- d) un funzionario tecnico-scientifico, selezionato nel novero di una terna di nominativi indicata dal Direttore;
- e) un dirigente o un funzionario del MiBAC designato dal Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore;
- f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria);
- g) un componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del Centro.

I componenti del C.d.A., nominati con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, non percepiscono compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun genere, ad eccezione dei rimborsi delle spese di missione. I componenti di cui alle lettere a), d), e), f) e g) vengono nominati per tre anni con un'unica possibilità di riconferma, mentre i criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere e) e g) sono indicati dal Segretario generale del MiBAC.

Compete al Direttore del CLL trasmettere al Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attività del Centro.

- **Il Consiglio scientifico:** svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL, elabora le linee di attività e di intervento dell'Osservatorio del libro e della lettura e propone al Consiglio di Amministrazione il programma annuale e pluriennale delle attività del Centro, individuando le priorità strategiche.

Nominato con apposito decreto del MiBAC, il Consiglio scientifico è composto da:

- a) il Presidente, scelto dal Ministro tra personalità di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL;
- b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno scelto d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del Centro;
- d) due componenti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere.

Alle riunioni del Consiglio scientifico, che è convocato dal presidente ed elegge al suo interno un vice-presidente, partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL. I suoi componenti, che durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta, non percepiscono compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun genere, ad eccezione dei rimborsi delle spese di missione.

- **L'Osservatorio del libro e della lettura.**

In base alle linee di attività e di intervento elaborate dal Consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti:

- studia il livello e le modalità di diffusione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;
- studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
- studia l'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere;
- raccoglie e diffonde le informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria, o comunque utili per gli operatori editoriali, e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;
- approfondisce gli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali;
- implementa le politiche concernenti la diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche mediante il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, riservando particolare attenzione alle zone che ne siano sprovviste.

Nominato con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio è composto da:

- a) il Direttore del CLL, che lo presiede;
- b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- c) cinque funzionari del MiBAC designati dal Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore;
- d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria);
- e) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- f) due rappresentanti designati dall'Associazione italiana editori;
- g) un rappresentante designato dall'ISTAT;
- h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
- i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Alle riunioni dell'Osservatorio partecipa, senza diritto di voto, il presidente del CLL. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) e i) durano in carica tre anni e sono suscettibili di un'unica possibilità di riconferma. Tutti i componenti non percepiscono compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun genere, ad eccezione dei rimborsi delle spese di missione. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono garantite dal personale assegnato al CLL.

- **Il Collegio dei revisori dei conti:** effettua il controllo di regolarità amministrativo-contabile.

È formato da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente e un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi e un supplente designati dal MiBAC. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni, con un'unica possibilità di riconferma. Ad essi spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### **C) Bilancio di previsione ed esercizio finanziario**

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 34/2010, la gestione finanziaria del CLL si svolge in base al bilancio annuale di previsione *«redatto in termini di competenza e di cassa»*. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e *«ad esso si riferiscono il bilancio di previsione e il conto consuntivo»*.

## Capitolo 7

### **Verifica e revisione dello Statuto (artt. 42-43)**

---

#### **1. VERIFICA DELLO STATUTO**

L'art. 6, comma 4, TUEL sancisce che gli Statuti sono deliberati dai rispettivi **Consigli** con il voto favorevole dei **due terzi dei consiglieri assegnati**. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della **maggioranza assoluta** dei consiglieri assegnati.

Lo Statuto del Comune di Roma all'art. 42 sancisce che il Consiglio comunale svolge annualmente una sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione dello Statuto, promuovendo un'ampia consultazione fra gli appartenenti alla comunità cittadina.

#### **2. REVISIONE DELLO STATUTO**

L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascuna Consigliera ed a ciascun Consigliere comunali, alla Giunta, ai Consigli dei Municipi.

Fermo restando il rispetto della procedura deliberativa prevista dalla normativa vigente, al fine di acquisire pareri e contributi propositivi, prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare per l'attivazione del procedimento di revisione statutaria, le proposte di modifica dello Statuto sono trasmesse a ciascun Consiglio del Municipio e sono portate a conoscenza degli appartenenti alla comunità cittadina con l'affissione all'Albo Pretorio per non meno di dieci giorni, con la pubblicazione su almeno due quotidiani e con il ricorso ad altri idonei strumenti di comunicazione; sono trasmesse, altresì, agli osservatori di cui al comma 2 dell'articolo 12 dello stesso Statuto.

## Questionario

- 1) **Da un punto di vista socio-culturale, lo Statuto del Comune di Roma persegue lo scopo di:**
- A) Sollecitare le integrazioni e gli scambi culturali tra le principali minoranze razziali.
  - B) Tutelare le aree di insediamento dei nuclei etnici meno numerosi.
  - C) Valorizzare le identità dei singoli gruppi razziali con disposizioni ad hoc.
  - D) Salvaguardare e garantire il carattere multi-etnico e le relative diversità culturali.
- 2) **A norma dell'art. 1 dello Statuto, l'emblema del Comune di Roma reca all'interno dello scudo:**
- A) Una croce greca d'oro.
  - B) Una croce latina d'oro.
  - C) Una croce celtica d'oro.
  - D) Una croce sormontata da una corona di fioroni d'oro.
- 3) **Il Comune di Roma è stato sede della firma:**
- A) Dei trattati istitutivi della Comunità Europea.
  - B) Della Carta fondamentale dei diritti dell'UE.
  - C) Dei trattati di regolamentazione e coordinamento delle politiche sociali.
  - D) Dei trattati che hanno attribuito al Parlamento europeo nuove competenze in materia di bilancio.
- 4) **A norma dell'art. 2 dello Statuto, il Comune promuove lo sviluppo economico con particolare riferimento alla condizione:**
- A) Degli extracomunitari.
  - B) Dei cittadini europei.
  - C) Degli handicappati.
  - D) Femminile e giovanile.
- 5) **Al fine di tutelare i diritti dell'infanzia, lo Statuto del Comune di Roma prevede la nomina:**
- A) Di un difensore civico.
  - B) Di una commissione nominata dal Consiglio.
  - C) Di un gruppo di pedagoghi e di esperti di diritto minorile.
  - D) Di un garante nominato dal Sindaco.
- 6) **Ai fini del governo della Città e del suo hinterland, il Comune di Roma riconosce nella istituzione della Città metropolitana:**
- A) Una idonea soluzione istituzionale per il governo di complesse funzioni inerenti il territorio.
  - B) Un metodo di concertazione riguardante i servizi essenziali.
  - C) Una forma partecipata di programmazione.
  - D) Una forma associativa di gestione.

- 7) **Allo scopo di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, il Comune di Roma:**
- A) Fornisce incentivi economici alle donne.
  - B) Riserva alle donne un canale di selezione professionale preferenziale, pur considerando i titoli e l'esperienza.
  - C) Nelle prove concorsuali riserva alle donne un maggior numero di posti, comunque proporzionato a quello dei partecipanti.
  - D) Adotta piani di azioni positive, volte, tra l'altro alla ricognizione degli ostacoli e alla promozione dell'accesso delle donne nel mondo del lavoro e alla adozione di un codice di comportamento improntato al rispetto reciproco tra uomini e donne.
- 8) **A norma dello Statuto comunale, l'equilibrata presenza di uomini e donne nominati per la composizione di enti, istituzioni o di altri organismi gestori di servizi pubblici deve essere motivata con specifico riferimento:**
- A) Al principio di pari opportunità.
  - B) Al principio di equa composizione degli organi.
  - C) Al principio di equità.
  - D) Al principio di giustizia sociale.
- 9) **A norma dell'art. 6 dello Statuto del Comune di Roma, i diritti connessi alla partecipazione dei cittadini a quali delle seguenti categorie non si applicano:**
- A) Ai cittadini non residenti nel Comune che godono dei diritti di elettorato attivo e nello stesso esercitano la loro attività prevalente di lavoro.
  - B) Agli studenti non residenti nel Comune, che godono dei diritti di elettorato attivo e nello stesso esercitano la loro comprovata attività di studio, presso scuole o università.
  - C) Agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel Comune o aventi in questo il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.
  - D) Ai cittadini europei che godono dei diritti di elettorato attivo ma non li esercitano da cinque anni.
- 10) **Nell'ottica di valorizzare l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato il Consiglio comunale di Roma:**
- A) Istituisce consulte e osservatori aventi funzioni consultive.
  - B) Predisporre atti di regolamentazione circa la loro costituzione.
  - C) Detta i principi generali di gestione dei fondi economici.
  - D) Indica in alcuni casi la destinazione specifica di almeno una parte del patrimonio derivante da donazioni.
- 11) **Secondo l'art. 16 dello Statuto del Comune di Roma, le funzioni di iniziativa esercitate dal Consiglio comunale sono previste:**
- A) Dallo Statuto medesimo.
  - B) Dalla legge nazionale.
  - C) Dalla legge regionale.
  - D) Dallo Statuto regionale.

## Risposte commentate al questionario

### 1) Risposta esatta: D

A norma dell'articolo 1 dello Statuto comunale, da un punto di vista strettamente socio-culturale il Comune di Roma intende **salvaguardare e garantire il carattere multietnico e le diversità culturali** derivanti dalla diversa composizione sociale della popolazione, nell'ottica di realizzare una forma di convivenza perfettamente integrata e pacificamente rispettosa delle identità.

È questo uno degli scopi fondamentali sanciti nello Statuto, che assume un valore di respiro ancora più ampio in considerazione dell'importanza storica della città di Roma, quale centro della cristianità e punto di incontro tra culture, religioni ed etnie diverse.

### 2) Risposta esatta: A

L'emblema del Comune di Roma è costituito da uno scudo di forma appuntata, di colore porpora, con **croce greca d'oro**, collocata in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole d'oro S.P.Q.R. poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto fioroni d'oro, cinque dei quali visibili: questa è la descrizione riportata dall'art. 1, comma 3 dello Statuto comunale.

### 3) Risposta esatta: A

**Il Comune di Roma è stato sede della firma dei Trattati istitutivi della Comunità europea.** Già nel maggio 1956 iniziarono le trattative per l'istituzione di una Comunità economica europea (CEE) e di una Comunità europea per l'energia atomica (CEEA/Euratom).

I negoziati si protrassero fino al febbraio del 1957, fino a quando cioè si tennero le Conferenze di Bruxelles e di Parigi: successivamente il 25 marzo 1957 si giunse alla firma a Roma, appunto, dei citati trattati, entrati in vigore il 1 gennaio 1958. Ciò è ribadito anche dall'art. 2 dello Statuto nella parte in cui recita che il Comune di Roma si rende consapevole delle responsabilità che gli derivano dall'essere stato sede di un così importante evento storico-politico e riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea.

### 4) Risposta esatta: D

A norma dell'art. 2, comma 5 dello Statuto, il Comune di Roma promuove **lo sviluppo economico**, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, **con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile.**

### 5) Risposta esatta: D

A sostegno dell'infanzia il Comune di Roma presta particolare attenzione alla tutela e difesa dei diritti dei bambini con specifico riguardo ai temi della salute, della socializzazione, dello studio e della formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. A tal fine — recita il comma 8 dell'art. 2 dello Statuto di Roma — è anche istituito **un garante nominato dal Sindaco** per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento.

### 6) Risposta esatta: A

Lo Statuto comunale identifica nella istituzione della **Città metropolitana la più idonea soluzione istituzionale per il governo di complesse funzioni** inerenti l'attività economica, i servizi essenziali, la tutela dell'ambiente e delle relazioni sociali e culturali di tutta una vasta area comprendente il territorio di Roma e il suo hinterland.

La disciplina generale in tema di Città metropolitana è dettata dall'art. 23 del D.Lgs. 267/2000, Testo unico degli enti locali, che dispone che nelle Aree metropolitane di cui all'art. 22, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di «stretta integrazione» in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in **Città metropolitane** ad ordinamento differenziato.

Il D.Lgs. 267/2000 ha esplicitato, all'art. 2, la natura di **ente locale** della Città metropolitana, ed in quanto tale destinataria dell'insieme delle norme dettate nel testo unico.

La L. cost. 3/2001 ha costituzionalizzato lo *status* delle Città metropolitane, riconoscendole anche, all'art. 114 Cost., accanto ai Comuni, alle Province ed alle Regioni quali enti autonomi dotati di «propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».

In materia di Città metropolitane è intervenuta la **L. 5 maggio 2009, n. 42** sul federalismo fiscale che, all'art. 23 comma 1, fissa una *disciplina transitoria per la prima istituzione delle Città metropolitane*, rinviando ad un'apposita legge la disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle stesse.

La suddetta L. 42/2009 ha, altresì, previsto una disciplina transitoria a sé stante per l'ordinamento di Roma capitale (art. 24).

#### 7) Risposta esatta: D

L'articolo 4 dello Statuto del Comune di Roma è interamente dedicato a stabilire il principio delle pari opportunità tra i sessi: in virtù di tale principio il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella città. Al fine di conseguire tali obiettivi, e in base anche agli altri principi previsti dalla legge, il **Comune adotta piani di azioni positive che mirano alla ricognizione degli ostacoli** che potrebbero rendere difficoltoso l'accesso delle donne alla carriera e nel mondo del lavoro in generale; **a favorire l'ingresso delle donne negli ambiti decisionali e nei settori tecnologici** che necessitano di una loro maggiore rappresentanza così da equilibrarne la presenza rispetto a quella degli uomini; **a definire procedure di selezione del personale che non comportino nessuna discriminazione derivante dallo stato civile; ad assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali.** Fra le cd. azioni positive perseguite dallo Statuto vi è inoltre **l'adozione di un codice di comportamento** che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto tra uomini e donne nell'ottica di fugare qualsiasi comportamento sessualmente molesto. Non ultimo fra gli obiettivi posti vi è la previsione di **misure di sostegno rivolte a conciliare e rendere compatibili le responsabilità familiari e professionali** attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

Le disposizioni di cui sopra, per ciò che concerne specificamente la parità nell'ambito lavorativo, sono in linea con il disposto di carattere generale di cui all'**articolo 7 del D.Lgs. 165/2001** che pone a carico delle amministrazioni pubbliche **l'obbligo di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.**

In materia è, inoltre, utile sottolineare quanto stabilito dall'**art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198** recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (nel testo novellato dal **D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5**) ovvero che «La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione».

#### 8) Risposta esatta: A

La valorizzazione delle risorse femminili e la diffusione della cultura delle pari opportunità, tematiche centrali dell'art. 5 dello Statuto del Comune di Roma, si sono affermate come principio trasversale delle politiche pubbliche e come valore più volte sostenuto e ribadito a livello ministeriale.

Alla luce di ciò, lo Statuto di Roma dispone che nei casi in cui il Sindaco e il Consiglio comunale debbano nominare o designare rappresentanti in enti, istituzioni o in altri organismi gestori di servizi pubblici, dovranno farlo avendo cura di garantire un'equilibrata presenza di uomini e donne. Le scelte e le esclusioni dovranno essere infatti motivate con specifico riferimento al **principio di pari opportunità.**

#### 9) Risposta esatta: D

L'articolo 6 dello Statuto del Comune di Roma è dedicato ad identificare le categorie di cittadini, oltre a quelli iscritti nelle liste elettorali, cui si applicano i diritti connessi agli strumenti di partecipazione. Tali categorie sono espressamente indicate ma nell'elenco reso dall'articolo in esame non si fa menzione dei **cittadini europei che godono dei diritti di elettorato attivo ma non li esercitano da cinque anni.**

#### 10) Risposta esatta: A

Il Comune valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato: a tale proposito l'articolo 12 dello Statuto comunale dispone che il **Consiglio istituisce consulte e osservatori**, che vengono dotati di mezzi adeguati, **aventi funzioni consultive.**

#### 11) Risposta esatta: D

L'articolo 16 dello Statuto comunale di Roma, che detta la disciplina relativa al Consiglio comunale definendone la natura e le funzioni, dispone che esso esercita le potestà conferitegli dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Quanto alle funzioni di iniziativa, il Consiglio esercita quelle previste dallo **Statuto della Regione Lazio.**

#### 12) Risposta esatta: C

Il comma 4 dell'art. 16 dello Statuto comunale indica **nei trenta giorni dall'insediamento** il termine entro il quale il Consiglio deve procedere a formulare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso i soggetti gestori dei servizi pubblici.